



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 75 DEL 06/07/2023

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE ECONOMATO, ASSICURAZIONI E SINISTRI

PRESENTATA DA: TOVO ROBERTO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 755/2021 DEL TRIBUNALE DI VENEZIA E DALLA SENTENZA N. 1118/2023 DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Govoni Nicoletta

Premesso:

- che a seguito della risoluzione per inadempienze contrattuali del contratto di appalto del servizio di pulizia e sanificazione presso le strutture comunali, a suo tempo aggiudicato alla ditta Pulitori e Affini spa di Brescia per un periodo di quattro anni con decorrenza dal 01.08.2018, avvenuta con la determinazione dirigenziale n. 2400 del 12.11.2018 della Sezione Economato/Assicurazioni, la predetta ditta in data 29.11.2018 proponeva ricorso avanti il Tribunale di Venezia-Sezione specializzata in materia di impresa (R.G. n. 12125/2018) avverso il provvedimento di risoluzione, contestando la legittimità e fondatezza della stessa e dichiarando che non sussistevano i presupposti per l'escussione da parte dell'Ente della fideiussione costituita con polizza assicurativa della società Groupama Assicurazioni spa a titolo di garanzia definitiva di importo pari a € 45.220,94;
- che il Comune di Rovigo si costituiva nel predetto giudizio a mezzo dell'Avvocatura Civica, incaricata con la determinazione dirigenziale n. 558 dell'11.03.2019, affermando la fondatezza della risoluzione contrattuale attuata e chiedendo l'accertamento della legittimità dell'escussione della polizza assicurativa nei confronti della società Groupama spa, convenuta nel giudizio;
- che con sentenza n. 755/2021, pubblicata il 28.04.2021, il Tribunale di Venezia rigettava le domande proposte dalla ditta ricorrente, confermando quindi le inadempienze contrattuali alla stessa contestate e la legittimità della risoluzione del contratto d'appalto operata dall'Ente;
- che sul punto dell'escussione della polizza assicurativa, il Tribunale dichiarava però la stessa estinta di diritto, richiamando le norme e la giurisprudenza sul punto ed escludendo quindi la possibilità di escussione da parte dell'Ente, che veniva conseguentemente



COMUNE DI ROVIGO

- condannato al pagamento delle spese di lite a favore di Groupama Assicurazioni spa, quantificate in € 7.254,00 per compensi professionali, oltre agli accessori di legge;
- che il Comune di Rovigo proponeva appello contro la citata sentenza avanti la Corte d'Appello di Venezia-Sezione specializzata in materia di impresa (R.G. n. 1215/2021), conferendo apposito incarico legale esterno all'Avv. Michele Brusaferrò del Foro di Rovigo con la determinazione dirigenziale n. 1371 del 26.05.2021 (essendo all'epoca vacante il posto di Avvocato Civico) per l'impugnazione parziale della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato l'estinzione della fideiussione prestata con polizza assicurativa della Groupama Assicurazioni spa;
 - che con sentenza n. 1118/2023, pubblicata il 18.05.2023, la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando le domande del Comune e ribadendo l'avvenuta estinzione di diritto della polizza assicurativa, in quanto l'Ente non ha provveduto, nei sei mesi successivi alla risoluzione del rapporto contrattuale, agli adempimenti richiesti dalla legge all'epoca in vigore finalizzati alla verifica circa la realizzazione o meno dell'oggetto del contratto;
 - che il Comune di Rovigo è stato quindi condannato a rifondere a Groupama Assicurazioni spa le spese di lite del giudizio di secondo grado, liquidate in € 1.554,00 per anticipazioni ed € 6.946,00 compensi, oltre agli accessori di legge;
 - che la sentenza d'appello ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico del Comune di Rovigo, dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, che stabilisce che quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale;
 - che risulta inoltre a carico dell'Ente anche il versamento della tassa di registro della sentenza d'appello;
 - che è stata quindi notificata in data 26.05.2023 la diffida da parte del legale di controparte per il pagamento delle spese legali alle quali l'Ente è stato condannato, nel termine di legge di 120 giorni dalla data di notifica (ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.L. 31.12.1996, n. 669) di copia conforme delle sentenze quali titoli esecutivi e cioè entro il prossimo 25 settembre 2023;
 - che il legale di controparte, nell'atto di diffida, ha quantificato in complessivi € 11.982,03 le proprie competenze per il giudizio di primo grado ed in € 11.689,05 le spettanze per il giudizio di appello, per un totale di € 23.671,07;
 - che l'importo dell'imposta di registro è invece da quantificarsi a titolo presuntivo in € 500,00, non essendo l'importo esatto ancora stato definito dall'Agenzia delle Entrate, mentre la somma da pagare a titolo di ulteriore contributo unificato è da stimarsi in € 1.500,00, non essendo ancora perfezionato l'importo definitivo;
 - che il legale esterno ha sconsigliato l'ulteriore impugnazione della sentenza di appello non ritenendo che sussistano profili di legittimità da sottoporre alla Suprema Corte di Cassazione;
 - che con comunicazione prot.n. 49175 del 26.06.2023 del responsabile della competente Sezione Economato è stata dichiarata la sussistenza del debito fuori bilancio in oggetto, poiché con le somme originariamente impegnate in sede di incarico al legale esterno per la proposizione del giudizio di appello si è provveduto al pagamento a saldo delle competenze allo stesso spettanti e non residuano ulteriori disponibilità;

Richiamata la relazione di accompagnamento allegata alla presente deliberazione sub A) quale sua parte integrante e sostanziale, contenente l'indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'insorgere del debito e la sussistenza dei requisiti oggettivi per il legittimo riconoscimento dello stesso;



COMUNE DI ROVIGO

Considerato che risulta pertanto necessario far fronte a quanto dovuto a carico dell'Ente, per un totale complessivo di € 25.671,07, entro la scadenza del termine del 25 settembre 2023 (120 giorni dalla notifica della copia conforme delle sentenze quali titoli esecutivi) al fine di evitare l'ulteriore addebito di interessi di mora e/o spese esecutive;

Dato atto:

- che l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- che gli Enti Locali riconoscono con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio nel caso, tra gli altri previsti dall'art. 194 del sopra citato D.Lgs. n. 267/2000, della lettera a) in caso di sentenze esecutive;

Ritenuto che, nel caso di specie, si sia in presenza di tale ipotesi, trattandosi di somme derivanti da sentenze esecutive ex lege;

Considerato pertanto, che sia riconoscibile il debito di € 25.671,07 derivante dalle condanne alle spese legali di cui alle sentenze richiamate in premessa, oltre al pagamento degli ulteriori importi a titolo di tassa di registro e di contributo unificato, stimati al momento in via presuntiva, ma che verranno accertati e liquidati non appena disponibili nei loro esatti importi;

Dato atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Nicoletta Govoni della Sezione Economato/Assicurazioni, nominata con decreto dirigenziale n. 70 del 10.05.2022;

Tutto quanto sopra premesso

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso ai sensi di legge ed allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2023 ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, Bilancio di previsione esercizio 2023/2025 e relativi allegati", esecutiva;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 03.03.2023 ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione 2023/2025–Assegnazione dotazioni finanziarie", esecutiva;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 dell'11.04.2023 ad oggetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025", esecutiva;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: **favorevole**;
- del Responsabile di Ragioneria in ordine alle regolarità contabile: **favorevole**;

Con voti

DELIBERA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui integralmente richiamate;
2. di riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € 25.671,07, di cui €



COMUNE DI ROVIGO

11.982,02 per spese legali di controparte in esecuzione della sentenza n. 755/2021 del Tribunale di Venezia– Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 28.04.2022; € 11.689,05 per spese legali di controparte in esecuzione della sentenza n. 118/2023 della Corte d'Appello di Venezia–Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 18.05.2023; € 500,00 ed € 1.500,00 rispettivamente per il pagamento degli ulteriori oneri a titolo di tassa di registro e di contributo unificato, stimati al momento in via presuntiva, ma che verranno accertati e liquidati non appena disponibili nei loro esatti importi;

3. di dare atto che alla spesa di € 25.671,07 verrà fatto fronte con apposito stanziamento di bilancio contenuto nella deliberazione consiliare n. ... del, dichiarata immediatamente eseguibile, di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023/2025;
4. di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla sua liquidazione a favore di controparte entro il termine del 25 settembre 2023, al fine di evitare l'ulteriore addebito di interessi di mora e/o spese esecutive;
5. di trasmettere, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002, il presente provvedimento all'organo di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;
6. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei dati personali, secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime e palese, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgente necessità di provvedere al pagamento delle somme a carico dell'Ente, il cui esito è proclamato dalla Presidente.....



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 06/07/2023

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale